



Ministero dello Sviluppo Economico

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA, E LA NORMATIVA TECNICA

- Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- Vista la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la Decisione 93/465/CEE;
- Vista la legge del 23 luglio 2009 n. 99, “Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, in particolare l’art.4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n.765/2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti);
- Visti il decreto legislativo del 30 luglio 1999 n. 300, “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare gli articoli da 27 e 28 e l’articolo 55 di istituzione del Ministero delle Attività Produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, del Ministero del commercio con l’estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri” convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006 n. 233, in particolare l’articolo 1 comma 12, con cui la denominazione “Ministero dello sviluppo economico” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione “Ministero delle attività produttive”;
- Vista la direttiva 92/42/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi;
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 1996 n. 660, Regolamento per l’attuazione della Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi, pubblicato sul s. o. n. 231 della GU n. 302 del 27/12/1996; modificato dal D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 201 “Attuazione della Direttiva 2005/32/CE relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia” (s.o. n. 228 della GU n. 261 del 9/11/2007);
- Vista la Convenzione del 13/06/2011, rinnovata il 17/07/2013, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha affidato all’organismo nazionale di accreditamento (ACCREDIA) il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle guide europee di riferimento, ove applicabili, agli organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva del Consiglio 92/42/CEE;
- Visto il decreto direttoriale del 13 giugno 2014, con il quale è rilasciata alla società KIWA ITALIA SpA, con sede legale in via C. Goldoni 1 a Milano, l’autorizzazione ad effettuare le valutazioni di conformità ai sensi della direttiva 92/42/CEE

Vista l'istanza della società KIWA ITALIA S.p.A. del 29/10/2014, prot. n. 190237, e la documentazione allegata, nella quale nel comunicare l'incorporazione della stessa in KIWA CERMET ITALIA S.p.A. a partire dal 1 gennaio 2015, si chiede di far confluire in quest'ultima le autorizzazioni già ricevute e la società incorporante dichiara la continuità gestionale e operativa delle attività di valutazione della conformità ai sensi della direttiva 92/42/CEE;

Acquisita la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati di Accredia del 12 dicembre 2014, acquisita in data 23 dicembre 2014 (prot. n. 0225595), con la quale a seguito dell'incorporazione di KIWA ITALIA S.p.A. in KIWA CERMET ITALIA S.p.A. è stabilita l'estensione del certificato di accreditamento, intestato a KIWA CERMET ITALIA S.p.A. e in scadenza al 16/03/2015, alla certificazione dei prodotti regolamentati dalla direttiva 92/42/CEE;

Vista l'istanza della società incorporante KIWA CERMET ITALIA S.p.A. del 9 gennaio 2014, prot. n. 1645, richiedente l'autorizzazione a operare come organismo notificato per la direttiva 92/42/CEE;

Ritenuto di procedere al trasferimento dell'autorizzazione del 13 giugno 2014 da KIWA ITALIA S.P.A. a KIWA CERMET ITALIA S.p.A., aggiornandone la validità temporale;

Decreta:

Art. 1

La titolarità dell'autorizzazione ad espletare le procedure di valutazione di conformità per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della direttiva 92/42/CEE, rilasciata all'Organismo KIWA ITALIA S.p.A. in data 13 giugno 2014, è trasferita all'Organismo KIWA CERMET ITALIA S.p.A., con sede legale a Granarolo dell'Emilia (BO), in via Cadriano 23 e sede operativa a San Vendemiano (TV) in via Treviso 32/34 .

Art. 2

Restano salve le disposizioni contenute nel decreto del 13 giugno 2014 citato all'art. 1, concernenti gli obblighi a carico dell'Organismo.

Art. 3

L'autorizzazione a favore di KIWA CERMET ITALIA S.p.A ha validità fino al 16 marzo 2015 ed è notificata alla Commissione Europea con pari validità temporale. È contestualmente revocata la relativa notifica a favore di KIWA ITALIA S.p.A.

Il presente decreto di trasferimento di autorizzazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico (www.sviluppoeconomico.gov.it/, Sezione "Impresa", Menu "Normativa Tecnica", Voce "Organismi di valutazione delle conformità").

L'efficacia del provvedimento decorre dalla notifica del medesimo al soggetto destinatario.

Data

IL DIRETTORE GENERALE

Gianfrancesco VECCHIO